

MAGGIORAZIONE RIA

NESSUNA VERTENZA POSSIBILE NEGLI ENTI LOCALI!

La recente sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 che aveva bloccato retroattivamente il riconoscimento della maggiorazione della RIA nei Ministeri, nelle Agenzie e negli Enti Pubblici non Economici.

Nonostante le diffide preparate da alcune organizzazioni sindacali per creare confusione **i dipendenti del comparto Funzioni Locali non hanno mai avuto una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità legata agli anni di servizio.**

Per questo motivo non ha alcun senso richiedere negli enti locali il riconoscimento dei benefici di una sentenza che non si applica a loro!

Per chiarire riportiamo la norma (poi bloccata) che si applicava nei ministeri e quella che si applicava negli Enti Locali:

Art. 9 D.P.R. n. 44/1990 (Ministeri)

4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:

prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;

quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000;

settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.

5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

Art. 44 D.P.R. n. 333/90 (Enti Locali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Qualifica I L. 198.000

Qualifica II L. 216.000

Qualifica III L. 234.000

Qualifica IV L. 267.000

Qualifica V L. 312.000

Qualifica VI L. 330.000

Qualifica VII L. 384.000

Qualifica VIII L. 518.000

Qualifica I dirigenziale L. 672.000

Qualifica II dirigenziale L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494].

Ti invitiamo a rivolgerti alla FP CGIL nel caso in cui negli anni dal 1991 al 1993 avessi maturato una anzianità di 5, 10 o 20 anni e lavoravi in quegli anni in un ministero o 6 anni se lavoravi in un Ente Pubblico non Economico.